

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, aprile 2025

**Circolare**

**Oggetto: Obbligo di PEC per gli amministratori (Nota Ministero delle Imprese e del *made in Italy* 12.3.2025 n. 43836)**

**Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti**

**OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI**

**1 PREMESSA**

Il comma 860 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "*agli amministratori di imprese costituite in forma societaria*" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), con la nota 12.3.2025 n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo.

**2 IMPRESE OBBLIGATE**

L'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le imprese costituite in forma societaria, con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

- le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società consortili, in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

**3 AMMINISTRATORI OBBLIGATI**

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, compresi i liquidatori.

Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

#### **4 ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FAR COINCIDERE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI CON QUELLA DELLA SOCIETÀ**

L'indirizzo PEC da comunicare deve essere personale dell'amministratore e non può coincidere con la PEC della società, come chiarito dal MIMIT, nella nota 12.3.2025 n. 43836.

A fronte di ciò, quindi, si stabilisce l'onere delle imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, di conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30.06.2025.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Nulla, infine, sembra precludere all'amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

#### **5 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ANCHE ALLE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE ALL'1.1.2025**

La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025.

#### **6 PROFILI SANZIONATORI**

Non è previsto uno specifico termine per l'adempimento dell'obbligo, né apposite sanzioni per il caso in cui tale obbligo resti inadempito.

Tuttavia, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo e che non vi abbia adempiuto, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Sotto il profilo sanzionatorio – prosegue la nota MIMIT – la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, in ragione del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 16 del DL 185/2008 convertito.

Ciò detto, peraltro, il MIMIT conclude nel senso che comunque residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., da 103,00 a 1.032,00 euro, con riduzione ad un terzo nel caso in cui l'obbligo venga adempiuto nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine.

## 7 CONCLUSIONI

Di seguito riportiamo un riepilogo degli elementi principali di questo nuovo obbligo:

Oggetto	Obbligo di comunicazione di un indirizzo PEC personale per gli amministratori di società iscritte al Registro Imprese.
Imprese obbligate	Tutte le imprese costituite in forma societaria, comprese le reti di imprese. Sono escluse le imprese che non possono svolgere attività commerciale, i consorzi e le società consortili.
Amministratori obbligati	Tutti gli amministratori di società, nominati prima o dopo l'introduzione dell'obbligo. Sono compresi i liquidatori e gli amministratori diversi dalle persone fisiche. L'obbligo è personale e non collegiale, quindi in caso di organo pluripersonale tutti i componenti dovranno adempiervi.
PEC	La PEC comunicata per l'amministratore non può coincidere con quella della società. Se un soggetto riveste il ruolo di amministratore in più società, può comunicare lo stesso indirizzo PEC per tutte le società oppure, a propria scelta, istituire e comunicare indirizzi diversi per i diversi soggetti amministrati. Se un soggetto possiede già un indirizzo PEC per esigenze personali, può utilizzarlo e comunicarlo anche a questo scopo.
Termini	Entro il 30.06.2025 per le imprese già esistenti al 01.01.2025. In sede di prima iscrizione al Registro Imprese per le imprese costituite a partire dal 01.01.2025.

\* \* \*

## **NUOVI TERMINI PER OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI**

### **1 PREMESSA**

L'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione ha l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofici, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici.

Con il Decreto Legge n. 39, pubblicato in *G.U.* il 31.03.2025 sono stati prorogati come segue i termini di adeguamento all'obbligo assicurativo:

- a) per le imprese di medie dimensioni **al 1° ottobre 2025;**

b) per le piccole e microimprese **al 1° gennaio 2026.**

## **2 SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

In assenza di specificazioni, si ritiene che l'obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

### ***Esclusioni***

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole *ex art.* 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici (*art.* 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

## **3 BENI OGGETTO DI COPERTURA**

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Se ne ricava che l'assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l'imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, *leasing*) e di cui non è proprietario.

### ***Esclusioni***

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino.

## **4 EVENTI ASSICURATI**

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi,
- alluvioni,
- frane,

- inondazioni,
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

La polizza assicurativa non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

## **5 CONDIZIONI DEI CONTRATTI**

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

### ***Calcolo dei premi***

I premi (l'importo che il contraente deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto "*in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio*" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

I premi saranno aggiornati periodicamente.

### ***Scoperto***

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato.

In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

### ***Massimale***

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

## 6 TERMINI PER ADEMPIERE

Il termine previsto per adeguarsi all'obbligo, più volte rinviato, è attualmente così fissato:

- a) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
- b) per le piccole e microimprese al 1° gennaio 2026.

Per le grandi imprese resta ferma la data originariamente prevista del 31 marzo 2025, ma senza sanzioni per chi si adegui all'obbligo entro i successivi 90 giorni.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

- devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
- devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

## 7 SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento *"si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali"*.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

\* \* \*

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

**Studiodotcom**